

## INDENNITÀ DI SOSTEGNO IN FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Gentili clienti,

come certamente saprete il Decreto Cura Italia ha introdotto un'indennità di sostegno, **per il mese di marzo 2020 dell'importo pari ad € 600**, in favore di imprenditori (lavoratori autonomi), professionisti e dei collaboratori coordinati e continuativi.

Premettendo che, secondo i chiarimenti forniti in data odierna dall'INPS:

- ✓ la **DOMANDA DOVRA' ESSERE PRESENTATA IN VIA TELEMATICA** utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell'Inps, [www.inps.it](http://www.inps.it),
- ✓ **LA MODULISTICA E LE ISTRUZIONI OPERATIVE SARANNO RESE DISPONIBILI, ENTRO LA FINE DEL CORRENTE MESE DI MARZO,**

crediamo utile per tutti elencare i soggetti a cui spetta.

Nel dettaglio si parla di:

- ✓ liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23/2/2020 iscritti alla Gestione separata dell'INPS e che non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (es. lavoratori dipendenti, iscritti a casse previdenziali);
- ✓ collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23/2/2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS;
- ✓ lavoratori autonomi (intesi come imprenditori) iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (Iscrizione INPS Artigiani, Commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) che non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (es. lavoratori dipendenti, iscritti Enasarco) ad esclusione della gestione separata;
- ✓ lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1/1/2019 al 17/3/2020;
- ✓ lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, con i seguenti requisiti:

# DE.CO. SERVIZI

Via Ponte di Costozza, 85 - 36023 Longare (VI)  
Tel. 0444.953083 - Fax. 0444.953104

- almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo;
  - reddito 2019 non superiore a 50.000 euro;
  - non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17/3/2020.
- ✓ lavoratori agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:
- possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;

## **IMPORTANTE:**

1. Sono esclusi dall'indennità **i titolari di un trattamento pensionistico diretto**;
2. Le indennità di cui sopra:
  - a. non sono tra esse cumulabili;
  - b. non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Nella speranza di essere stati esaustivi e, comunque, rinviando a quando saranno resi disponibili il modello ed il portale dedicato per la presentazione della domanda, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Longare, 23/3/2020

De. Co. Servizi sas